



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 44

Oggetto: ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO - INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2024, N. 26 E APPROVAZIONE DI NUOVO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO

L'anno **2024 duemilaventiquattro**, addì **30 trenta** del mese di **ottobre**, alle ore **18:00** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **DAVIDE MENEGOLA**, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale Dottor **FRANCESCO MOTOLESE**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
NONINI EMANUELE	Consigliere	Presente
BIANCHINI BEATRICE MARIA	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Assente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Assente
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente
CORVI DARIO	Consigliere	Presente
PETRELLA RENATA	Consigliere	Presente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
ROMUALDI FRANCESCO	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 2
----------------------	--	---------------------

PREVIA premessa da parte del presidente della Provincia il quale propone di variare il titolo della deliberazione sostituendo il termine "revoca" con il termine "integrazione", essendo cambiati solo alcuni punti all'interno dell'atto costitutivo e dello statuto, senza essere cambiate le premesse e le intenzioni dell'ente rispetto a quelle approvate con deliberazione del consiglio provinciale n. 26, del 7 agosto 2024;

UDITA l'illustrazione della presente proposta di deliberazione effettuata, su invito del Presidente, dal segretario generale della Provincia di Sondrio, dottor Francesco Motolese e dal dirigente del settore "Affari generali e risorse finanziarie", dottor Evaristo Pini;

PREMESSO che:

- con propria deliberazione del 9 aprile 2024 n. 11, il consiglio provinciale ha approvato, quale atto di indirizzo, la manifestazione di interesse della Provincia di Sondrio per lo studio di proposta di costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio del comune di Sondrio;
- nella deliberazione in questione, il consiglio provinciale ha ritenuto meritevole di attenzione l'attività di coprogettazione finora, congiuntamente, svolta da Confartigianato Imprese Sondrio in veste di promotore, dal Comune di Sondrio e dalla stessa Provincia di Sondrio. Una coprogettazione meritevole di un ulteriore approfondimento al fine di valutare possibili partecipazioni a progetti di costituzione di Comunità energetiche rinnovabili nel territorio provinciale con particolare riferimento, in questa fase, al territorio comunale di Sondrio;
- nell'occasione, il consiglio provinciale ha, altresì, deliberato di aderire alla fase conoscitiva, autorizzando la propria struttura interna a fornire tutti gli elementi tecnici necessari atti allo scopo, demandando a Confartigianato Imprese Sondrio la redazione, implementata con i contributi del tavolo di confronto, di un apposito studio di fattibilità riservandosi, tuttavia, l'adesione alle successive fasi operative in funzione degli esiti dello studio;

DATO ATTO che il consiglio provinciale con propria deliberazione 7 agosto 2024, n. 26 nel motivare la scelta di partecipare attivamente alla costituzione della Associazione senza scopo di lucro denominata "Comunità Energetica Rinnovabile SO.CER" ha, tra l'altro, deliberato di:

- aderire, per le motivazioni ambientali, sociali, culturali ed economiche di cui alle premesse, come Provincia di Sondrio, alla costituenda CER SO.CER in qualità di soggetto fondatore e con la qualifica di Prosumer, riconoscendo a Confartigianato Imprese Sondrio il ruolo di capofila;
- approvare la bozza dell'Atto Costitutivo di Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "Comunità Energia Rinnovabile SO.CER (ETS)";
- approvare la bozza di Statuto "Associazione Comunità Energia Rinnovabile (ETS)";
- autorizzare il presidente della Provincia di Sondrio a sottoscrivere l'Atto Costitutivo dell'Associazione e lo Statuto della stessa, autorizzando altresì lo stesso ad eventuali modifiche/integrazioni, non sostanziali, che d'intesa con gli altri membri fondatori dovessero essere ritenute opportune per una maggiore chiarezza dei documenti stessi;

CONSIDERATO che a seguito di successivi confronti tra la struttura amministrativa della Provincia di Sondrio e Confartigianato Imprese Sondrio finalizzati a rendere la bozza di Statuto approvata coerente con le osservazioni evidenziate dal consigliere Alessandro Pedrini nella seduta del consiglio provinciale del 7 agosto 2024, sono emerse altre, sostanziali, criticità di natura giuridica che, oltre a non consentire al presidente della Provincia di sottoscrivere gli atti previsti, necessitano di essere sanate attraverso la redazione di una nuova bozza di Statuto della Associazione "Comunità Energia Rinnovabile";

RILEVATO che, a seguito di quanto sopra evidenziato, Confartigianato Imprese Sondrio con nota del 15 ottobre 2024, prot. Provincia n. 0031549, ha trasmesso alla Provincia di Sondrio una nuova bozza di Statuto della Associazione "Comunità Energia Rinnovabile SO.CER" che recepisce gran parte delle indicazioni fornite dalla struttura amministrativa provinciale;

RILEVATO, altresì, che in data 25 ottobre 2024 il segretario generale della Provincia di Sondrio, al fine di sanare ogni possibile criticità, ha apportato delle ulteriori modifiche e integrazioni alla bozza di Statuto di che trattasi prontamente comunicate, per una definitiva valutazione e condivisione, a Confartigianato Imprese Sondrio;

DATO ATTO che, in risposta alla comunicazione del segretario generale della Provincia di Sondrio, in data 28 ottobre 2024 Confartigianato Imprese Sondrio, attraverso PEC, ha comunicato alla Provincia di Sondrio la propria condivisione circa la bozza di Statuto così come modificata e integrata dal segretario generale provinciale;

RITENUTO, pertanto, di approvare la nuova bozza di Statuto dell'Associazione "Comunità Energia Rinnovabile SO.CER" e la bozza dell'Atto Costitutivo di Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "Comunità Energia Rinnovabile SO.CER";

RITENUTO, altresì, di rinnovare le motivazioni di cui alla deliberazione consigliare del 7 agosto 2024, n. 7 circa l'adesione della Provincia di Sondrio alla costituenda CER SO.CER in qualità di soggetto fondatore e con la qualifica di Prosumer;

UDITI i seguenti interventi dei consiglieri, riportati per intero nella registrazione in atti:

Pedrini: ringrazia il dottor Motolese e il dottor Pini per l'approfondimento giuridico effettuato e per essere riusciti a portare in approvazione del consiglio provinciale il testo integrato. Il tema CER, oltre ad essere un tema attuale e molto importante in termini economici, è un tema all'attenzione non solo della Provincia, ma anche di tanti Comuni del territorio, i quali hanno partecipato al bando di Regione Lombardia. Informa i nuovi consiglieri che la volta scorsa, con il precedente consiglio provinciale, l'approfondimento richiesto era sulla natura giuridica della CER in quanto, essendo un'associazione non riconosciuta, ogni socio risponde con il suo patrimonio. La preoccupazione era, pertanto, che la Provincia non dovesse rispondere con proprio patrimonio. Per questo motivo era stato richiesto un emendamento a quello statuto, in accordo con tutti i consiglieri, e appunto, a seguito di questi approfondimenti, è emerso un testo maggiormente rispondente alle diverse esigenze, non solo di natura giuridica, ma anche legate a problematiche di iscrizione al RUNTS in qualità di ente del terzo settore.

Songini: ringrazia per gli approfondimenti sul nuovo statuto e per le dritte date dal consigliere Pedrini. Conferma il fatto che il tema delle CER è un tema importante e riporta il suggerimento da parte dei consiglieri che sono decaduti dalla carica, ovvero che è bene iniziare con questo tema a Sondrio, per poi poterlo estendere anche nelle altre zone della provincia.

Presidente: ringrazia per gli interventi e approfondisce dicendo che, come detto nella seduta del precedente consiglio del luglio scorso, la Provincia deve farsi traino nei territori di esperienze che accompagnino il territorio stesso a una visione di sostenibilità che passa attraverso le CER, anche per il grande lavoro di comunità che rappresentano. Come Provincia si è presenti nei 5 Comuni capo mandamento, con le diverse strutture scolastiche, e quindi non ci sarà la possibilità di muoversi fuori da questi ambiti. Considerato, però, che in questi territori c'è una concentrazione di popolazione maggiore che altrove, può darsi che questo impegno e partecipazione della Provincia possa avere risultati migliori.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, riferita alla proposta di emendamento, sia nell'oggetto che nel deliberato, sostituendo la parola "revocare" con la parola "integrare", che dà il seguente esito:

- presenti n. 9
- astenuti n. =
- votanti n. 9
 - * favorevoli n. 9
 - * contrari n. =

ESPERITA la votazione per alzata di mano sul contenuto della deliberazione, che dà il seguente esito:

- presenti n. 9
- astenuti n. =
- votanti n. 9
- * favorevoli n. 9
- * contrari n. =

DELIBERA

1. di integrare la propria deliberazione consigliare 7 agosto 2024 n. 26, per quanto attiene l'approvazione della bozza di Statuto dell'Associazione "Comunità Energia Rinnovabile SO.CER" e della bozza dell'Atto Costitutivo dell'Associazione "Comunità Energia Rinnovabile SO.CER";
2. di ribadire l'adesione, per le motivazioni ambientali, sociali, culturali ed economiche di cui alla deliberazione consigliare del 7 agosto 2024, n. 26 come Provincia di Sondrio alla costituenda CER SO.CER in qualità di soggetto fondatore e con la qualifica di Prosumer, riconoscendo a Confartigianato Imprese Sondrio il ruolo di capofila;
3. di ribadire la partecipazione alla nomina del legale rappresentante della costituenda CER SO. CER provvedendo a nominare, in rappresentanza della Provincia di Sondrio, almeno un membro del consiglio direttivo;
4. di approvare la bozza dell'Atto Costitutivo di Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "Comunità Energia Rinnovabile SO.CER", di seguito allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare la bozza di Statuto "Associazione Comunità Energia Rinnovabile SO.CER", di seguito allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di ribadire la facoltà di riservarsi, una volta costituita la CER SO.CER, di adottare, secondo quanto previsto dallo studio di fattibilità e dal decreto CACER, nonché dal successivo Regolamento, un proprio autonomo piano di lavoro circa i tempi e i plessi scolastici prioritari su cui installare gli impianti fotovoltaici nonché di finanziare direttamente tali interventi;
7. di riservarsi di stanziare, nella prossima variazione di bilancio, la quota annua di adesione all'Associazione "Comunità Energia Rinnovabile SO.CER" una volta stabilita dal consiglio direttivo;
8. di autorizzare il presidente della Provincia di Sondrio a sottoscrivere l'Atto Costitutivo dell'Associazione e lo Statuto della stessa.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- presenti n. 9
- astenuti n. =
- votanti n. 9
- * favorevoli n. 9
- * contrari n. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., per consentire l'organizzazione delle attività necessarie nei tempi utili per la candidatura dei progetti.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(scrittura privata)

L'anno duemilaventiquattro, nel giorno del mese di, in Sondrio, presso, via sono presenti:

- il Sig., nato a (..)il, domiciliato in (....), via, codice fiscale, il quale agisce in qualità di legale rappresentante del/della, C.F., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio.....n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile che aderisce all'associazione in qualità di titolare;

- il Sig. nato a (..) il, domiciliato in, via, codice fiscale, che aderisce all'associazione in qualità di titolare e rappresentante legalesito in – Via

- il Sig. nato a (..) il, domiciliato in, via, codice fiscale, che aderisce all'associazione in qualità di titolare e rappresentante legalesito in – Via

.....

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata: "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SOCER"

I componenti convergono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. I componenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SOCER", che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "SOCER", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in, via, n.

Articolo 2. L'organizzazione e il funzionamento della "SOCER" sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. XX (XXX) articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge.

Articolo 3. La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2024.

Articolo 4. Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi. L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria. L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri. L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 42 bis del decreto-legge 162/19, descritte al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 20 dicembre 2020; I membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione. La partecipazione all'associazione "SOCER" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati. L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi: a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili; b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati; c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.); d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati; e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione; f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica; g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti. Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crown funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa. È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Articolo 5 Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Articolo 6 La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 I componenti conferiscono mandato al Presidente pro tempore della "SOCER",
....., nato a (..)il, codice fiscale
..... domiciliato elettivamente in XXX, Via XXX, n. xx, affinché convochi, entro il
xxxx, l'assemblea generale degli associati per la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto.

Articolo 8 Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 e ss. del Regolamento UE 2016/678 e del Codice Privacy italiano e di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto. Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'Associazione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE SO.CER”

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell’art 36 e seguenti del Codice civile, l’Associazione non riconosciuta autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria denominata “Comunità Energetica Rinnovabile SO.CER”(di seguito, l’**“Associazione”** o **“CER”**).

L’ Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Articolo 2 – Sede e durata

L’Associazione ha sede in Sondrio in Via/Piazza _____

L’Associazione opera nel territorio di Sondrio e paesi limitrofi con copertura territoriale nei limiti della cabina primaria AC001E01546.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell’Associazione, salvo quanto stabilito all’art. 21, è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Statuto, finalità e oggetto sociale

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Si potranno valutare successivi adeguamenti rispetto alla forma del soggetto giuridico sulla base del cambiamento delle condizioni, sia relative al numero dei membri sia in merito alla loro tipologia.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

L’Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta a tutti, soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 31 del D lgs n.199/2021.

A tal fine, l’Associazione potrà:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile tra privati e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi della normativa *pro-tempore* vigente mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati dell’Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare e gestire la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall’Associazione stessa ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. “a” del D.lgs. 199/2021 e *s.m.i.*, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

- promuovere ed organizzare una o più configurazioni di Autoconsumo collettivo afferente la cabina di trasformazione primaria del territorio di competenza ed eventualmente, qualora ne esistano le condizioni tecniche e normative, anche in altri territori;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici;
- cedere a terzi o al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito, “**GSE**”) ed alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai consumi degli associati;
- svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone.

In tali ambiti, l'Associazione si propone di:

- promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o a biomasse e comunque ad ogni altra fonte energetica rinnovabile;
- promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica dai reflui organici e da altri cascami dei processi produttivi;
- promuovere il ricorso a forme innovative di produzione di calore per l'uso termico e sanitario, quali l'installazione di pannelli solari termici, l'estrazione di calore dal sottosuolo (geotermia a bassa entalpia), l'accumulo termico e quindi il pieno utilizzo di risorse termiche rinnovabili;
- promuovere, quando le energie rinnovabili non siano comunque sufficienti a soddisfare il fabbisogno, la realizzazione di impianti di cogenerazione (calore ed elettricità) da combustibili rinnovabili gas metano per ottimizzarne il rendimento energetico;
- promuovere e realizzare strutture, sistemi, metodi per l'immagazzinamento dell'energia;
- promuovere la realizzazione di impianti di distribuzione collettiva del calore (teleriscaldamento);
- promuovere l'adozione di ogni forma tecnologica disponibile (quale ad esempio la domotica) per ottimizzare l'uso di energia elettrica e termica;
- promuovere l'adozione di ogni soluzione tecnologica idonea a diminuire la dispersione termica degli edifici;
- promuovere e organizzare incontri e produrre materiale informativo, sia cartaceo che informatico, rivolto alla generalità dei cittadini allo scopo di diffondere la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili;
- organizzare una o più configurazioni di comunità energetica facenti riferimento alle cabine di distribuzione previste dalle norme.

L'obiettivo dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.

L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- costituirsi come CER, aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia e, in particolare, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito, il “**Decreto CACER**”) nonché dalle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi del Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso approvato dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (di seguito, “**ARERA**”) con Deliberazione n. 727/2022(R/EEL e s.m.i. (di seguito, il “**TIAD**”) regole operative emanate dal GSE in data 23 febbraio 2024 (di seguito, le “**Regole Operative GSE**”), anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- promuovere e adottare strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella comunità;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- stipulare accordi e convenzioni con l'ARERA, con il GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro. Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Qualora alla CER partecipino PMI, la partecipazione all'Associazione non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. In caso di partecipazione di imprese all'interno dell'associazione è necessario che esse abbiano un codice ATECO prevalente diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Ai fini del rispetto delle finalità di cui al presente Statuto l'Associazione si impegna a far sì che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto MASE, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 4 - Programma eventi / attività

Il programma delle attività viene redatto dal Direttivo e presentato all'Assemblea degli Associati.

Il programma delle attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate durante l'anno.

Per accedere ad eventuali attività a pagamento offerte dall'Associazione bisogna essere obbligatoriamente iscritti all'Associazione stessa.

Articolo 5 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Assemblea provvede ad approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, preventivamente predisposto dal Consiglio Direttivo, Tale termine non è comunque perentorio.

Articolo 6 – Associati

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria e non vi è limite al numero di soci.

Gli associati e, comunque, coloro che esercitano un potere di controllo, possono essere esclusivamente persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La partecipazione dei membri o dei soci all'Associazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale in capo a ciascun associato, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

All'atto di presentazione della domanda ogni associato dovrà attestare e presentare documentazione a comprova di:

- a) non essere un'impresa in difficoltà;

- b) di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 94 a 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (il “**Codice degli Appalti**”);
- c) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- d) di non incorrere in una causa di esclusione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii e di non essere soggetto a misure di prevenzione.

In caso di mancata attestazione e dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) non sarà riconosciuta la qualifica di associato.

La perdita anche solo di uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) comporterà l'esclusione dell'associato dall'Associazione.

Articolo 7 – Domanda di ammissione

Per iscriversi all'Associazione, fermo restando il possesso dei requisiti morali e tecnici necessari per partecipare alla medesima, sarà necessario compilare la scheda di adesione e versare la quota associativa, se prevista, che viene determinata ad inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente l'importo, se ritenuto necessario. L'assemblea, in entrambi i casi, approverà il valore della quota. A ogni inizio anno fiscale agli associati sarà ricordato tramite mezzo di Mailing-list il rinnovo della tessera associativa.

Fermo restando il possesso dei requisiti in capo agli associati previsti dallo Statuto, l'unico limite all'ammissione è rappresentato dalla configurazione normativa della CER che prevede che i titolari dei punti di connessione aderenti all' Associazione devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.

Articolo 8 - Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa (qualora prevista) nell'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di Associato dà diritto:

- a partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato, consumatore/produttore/prosumer ha diritto ad 1 (uno) voto. Qualora un associato dovesse essere titolare di più POD sarà titolare di un numero di voti pari ai POD intestati.
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;

· a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'Associazione.

Fermo restando quanto sopra, ogni associato può partecipare personalmente o farsi rappresentare da altri Associati. Tuttavia, nessun Associato può rappresentare (oltre sé stesso) più di altri tre Associati.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato all'Associazione di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dal Decreto CACER, dal TIAD emanato dall'ARERA, dalle Regole operative emanate dal GSE e successive disposizioni.

Articolo 9 – Condivisione dell'energia e calcolo dell'energia

Nel rispetto di quanto previsto dalla Regole Operative emanate dal GSE, gli associati prendono atto che, qualora su base annua l'energia condivisa incentivabile della CER dovesse essere superiore al valore-soglia del 55% rispetto al totale dell'energia immessa in rete dagli impianti, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Qualora la CER dovesse essere beneficiaria di contributi in conto capitale che si cumula con la tariffa premio, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto CACER e dalle Regole Operative, il valore soglia del 55% è ridotto al 45%.

Articolo 10 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Gli associati possono motivatamente recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione motivata al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni per iscritto mediante raccomandata A/R oppure inviando un messaggio di posta elettronica certificata.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

Le quote associative (se presenti) non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte della CER ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi l'Associazione con comportamenti non conformi allo spirito dell'Associazione medesima o qualora ponga in essere comportamenti che possano recare un danno economico all'Associazione in contrasto con la normativa nazionale;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 11 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 12 -Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente, che ne dirige e coordina i lavori.

Il Presidente convoca l'Assemblea qualora sia richiesto da almeno due membri del consiglio direttivo o da un decimo degli Associati che ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mezzo e-mail e/o PEC, ovvero con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione, con ordine del giorno da recapitare almeno 3 (tre) giorni prima (termini liberi) dallo svolgimento. E' onere di ogni Associato, al momento dell'adesione, comunicare un indirizzo e-mail e/o PEC e/o telefonico mobile valido a cui lo stesso ha accesso e a cui desidera ricevere le convocazioni ed ogni altra comunicazione. E' altresì responsabilità di ogni Associato verificare la ricezione di convocazioni o altre comunicazioni all'indirizzo e-mail e/o PEC e/o altro mezzo di comunicazione, nonché di comunicare variazione dell'indirizzo medesimo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentanti presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

- ratifica dell'eventuale quota associativa, previa determinazione del Consiglio direttivo, sua modifica e/o esclusione;
- l'utilizzo degli importi di cui al Decreto CACER, nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla CER per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la CER deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la CER, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della CER, secondo quanto previsto dal TIAD;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.

Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti la nomina e la revoca degli organi sociali, nonché ogni altra decisione riguardante gli stessi o comunque in relazione a situazioni personali.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito presso la sede dell'Associazione.

Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 13- Decisioni Richiedenti Approvazione Unanime

Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti articoli dello Statuto, tutte le decisioni o deliberazioni relative alle materie indicate di seguito richiedono l'approvazione unanime di tutti i Soci, espressa anche tramite teleconferenza, come previsto dal medesimo Statuto.

In particolare:

1. Tipologia degli Investimenti: Qualsiasi decisione riguardante la tipologia degli investimenti inerenti agli impianti situati nel territorio di competenza, che siano a carico o di proprietà dell'Associazione, indipendentemente dal loro valore;
2. Assunzione di Finanziamenti: Qualsiasi decisione concernente l'assunzione di finanziamenti di qualsiasi natura e valore che comporti un indebitamento dell'Associazione, in relazione agli investimenti diretti di cui al punto precedente;
3. Rilascio di garanzie a terzi: qualsiasi decisione relativa al rilascio da parte dell'Associazione di garanzie di qualsiasi tipo in favore di terzi.

Sono escluse dall'applicazione del presente articolo tutte le decisioni relative agli investimenti o al disinvestimento di impianti da parte dei singoli soci prosumer, a condizione che tali decisioni non provochino uno squilibrio generale del bilancio energetico della Comunità Energetica.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea ed in seno alla stessa.

Al proprio interno, il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice-Presidente, nonché, facoltativamente, un Segretario ed un Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Possono essere eletti quali membri del Direttivo i soci facenti parte della CER.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione.

Quando alcuni membri/rappresentanti appartenenti al Consiglio Direttivo si dimettono dal proprio incarico, le dimissioni dovranno essere notificate tramite e-mail indirizzata all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 5 giorni prima della riunione (24 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni 6 mesi dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- determinare il valore dell'eventuale quota associativa, proponendone la ratifica all'Assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- individuare, qualora ritenuto necessario e previo parere dell'Assemblea, un soggetto delegato Responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER;

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 15 – Cariche istituzionali: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario

Riguardo alle cariche istituzionali (Presidente, Vicepresidente, ed eventualmente Tesoriere e Segretario) si enuncia quanto segue:

Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività.

Al Presidente spetta:

- la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'Associazione;

- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione, qualora non sia nominato un Tesoriere.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al segretario spetta:

- organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolgere compiti assegnati dal Presidente

Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta:

- riscuotere le quote d'iscrizione (se previste)
- provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
- curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione;
- supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio;

vigilare sull'uso del patrimonio dell'Associazione di cui è responsabile.

Articolo 16 - Cessazione del Presidente

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Presidente, il Vicepresidente ne assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione.

Articolo 17 - Cessazione del Vicepresidente

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Vicepresidente, il tesoriere ne assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione.

Articolo 18 - Cessazione del Tesoriere

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Tesoriere, il Segretario ne assume la carica *pro tempore* fino a nuova elezione.

Articolo 19 - Cessazione del Segretario

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Segretario, il Tesoriere ne assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione. In caso di vacanza della carica di Segretario per mancanza di soci che ne vogliano assumere l'impegno, il Tesoriere avrà funzioni di Segretario fino a nuova nomina.

Per la convocazione d'assemblea straordinaria si vedano le norme contenute nello Statuto e nell'eventuale Regolamento per il suo funzionamento.

Articolo 20 - Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Art. 21 - Estinzione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Associazione può sciogliersi:

- per decisione dell'Assemblea;
- per il venir meno di tutti gli Associati;
- per impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale;
- per ogni altra causa prevista dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Articolo 22 – Norme generali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Il presente Statuto costituisce parte integrante dell'Atto costitutivo.



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3240 /2024 con oggetto: "ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO - REVOCA DELLA DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2024, N. 26 E APPROVAZIONE DI NUOVO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 29/10/2024

**IL DIRIGENTE
(PINI EVARISTO)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3240 /2024 con oggetto: "ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO - REVOCA DELLA DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2024, N. 26 E APPROVAZIONE DI NUOVO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO" si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 29/10/2024

**IL RAGIONIERE CAPO
(PINI EVARISTO)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 44 del 30/10/2024

Oggetto: ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO - INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2024, N. 26 E APPROVAZIONE DI NUOVO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO.

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 06/11/2024

Il funzionario delegato
(MOTOLESE FRANCESCO)
f.to digitalmente